

L'IMPIEGO DI SOSTANZE CHIMICHE NEL SETTORE MODA: PROFILI DI RILEVANZA PENALE E RESPONSABILITÀ 231

MICHELE BONSEGNA, Studio legale Bonsegna, Lecce
GIUSEPPE DE PASCALIS, Studio legale Bonsegna, Lecce

La violazione della normativa comunitaria che disciplina l'utilizzo di sostanze chimiche nella filiera del tessile e della moda può dare corso, oltre che ad una contestazione in sede civile, al sorgere di una responsabilità penale per la commissione di quei reati presupposto individuati dal d.lgs. 231/2001. Nel mondo della moda, infatti, spesso vengono impiegate sostanze dannose per i lavoratori e per i consumatori finali del prodotto, con il rischio per l'impresa – significativo e spesso sottovalutato – di subire una contestazione penale per lesioni colpose, omicidio colposo, frode in commercio a carico delle persone fisiche responsabili dell'accaduto e di responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico della società nel cui interesse e vantaggio il fatto-reato è stato realizzato.

L'opportunità offerta dal legislatore alle industrie di questo settore con l'introduzione nel catalogo 231 delle fattispecie relative alla violazione delle norme sulla produzione e commercio è quella di analizzare i processi e verificare il proprio sistema di controllo interno, al fine di valutare se lo stesso sia adeguato alle nuove sfide che la globalizzazione e il progresso tecnologico presentano.

Il seguente contributo intende offrire una panoramica dei reati che hanno ad oggetto la produzione e la messa in commercio di prodotti che, per loro natura, possono coinvolgere le aziende del tessile e della moda: lo scopo è quello di segnalare le aree maggiormente a rischio e descrivere i presidi di controllo interno che, se implementati, possono ridurre il realizzarsi delle fattispecie di reato in questione.

1. Premessa

L'industria della moda e del tessile occupa i primissimi posti tra i settori traino dell'economia nazionale e negli ultimi anni ha dovuto competere con le sfide lanciate dalla globalizzazione e dalla forte concorrenza con i prodotti provenienti dai Paesi asiatici. Nell'ambito di tale contesto, lo storico settore interno ha dovuto prevedere nuove politiche aziendali, che l'hanno portato sia ad abbattere i costi di produzione e, di conseguenza, ad andare alla ricerca di materie prime dal minore impatto economico, provenienti proprio dal mercato cinese e indiano; sia, molto spesso, a delocalizzare le proprie unità produttive trasferendole nei suddetti Paesi asiatici; sia ad acquistare direttamente i prodotti già lavorati o semilavorati da *partner* commerciali dell'Est asiatico.

Tuttavia, la crescente domanda di importazione delle imprese italiane di tessuti, pellame e prodotti finiti ha dovuto confrontarsi con la precaria – e, molto spesso,

assente – regolamentazione dei Paesi dell'Est, con riguardo alla qualità delle materie esportate ed agli eventuali pericoli derivanti dall'utilizzo di dette materie prime.

Come noto, *a contrario*, gli Ordinamenti europei sono sempre più attenti a detti fattori, nell'ottica di una sempre più penetrante tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Da qui, l'accusa mossa ad alcune società dell'alta moda italiana – che hanno seguito le politiche di impresa sopra riferite – di realizzare prodotti dannosi per la salute umana¹ e non rispettosi della normativa interna.

Per meglio inquadrare detto crescente fenomeno, è di forte aiuto il recente studio effettuato dalla Commissione Europea su prodotti della moda e dell'alta moda realizzati nei Paesi asiatici ed importati in Europa: dall'analisi effettuata è emersa la presenza di elevate quantità di prodotti chimici dannosi per la salute e causa dell'8% delle patologie dermatologiche più comuni².

Quanto emerso, ovviamente, si pone in contrasto con la Legislazione comunitaria in materia di utilizzo di sostanze chimiche nonché con quella interna in materia di produzione industriale e tutela dei consumatori e può comportare il possibile addebito di una responsabilità civile e penale per le persone fisiche via via coinvolte.

Con specifico riferimento, invece, alle ripercussioni in capo alle società, queste possono ricevere una contestazione diretta ai sensi del d.lgs. 231/2001, che estende la responsabilità per i comportamenti criminosi posti in essere dai soggetti apicali e sottoposti alla società attraverso l'irrogazione all'ente stesso delle sanzioni pecuniarie ed interdittive³ previste dal Decreto, alle quali possono conseguire la paralisi dell'attività produttiva e rilevanti danni economici e reputazionali.

Proprio al fine di prevenire e ridurre il rischio di verifica del reato-presupposto, è necessario che la società si doti di un modello organizzativo e gestionale ai sensi del d.lgs. 231/2001 e preveda specifiche procedure finalizzate a garantire la trasparenza sulle sostanze utilizzate nella lavorazione e nel prodotto finito, in modo da abbattere i rischi per la salute dei lavoratori e dei consumatori e garantire l'immissione in commercio di prodotti conformi alla normativa.

2. La legislazione europea sulle sostanze chimiche: i regolamenti «REACH» e «CLP»

Come osservato, il Legislatore comunitario ha profuso grande impegno nello sviluppo della regolamentazione dell'importazione e dell'utilizzo industriale di sostanze chimiche, concretizzatosi con l'approvazione dei così detti regolamenti «REACH» e «CLP».

¹ Cfr. DE CIGLIA e RUBINO, *Vestiti tossici, l'inquinamento addosso*, in www.inchieste.repubblica.it, 11 maggio 2016. Tale articolo cita, inoltre, uno studio effettuato da GREENPEACE: «Greenpeace dal canto suo ha testato 40 prodotti di abbigliamento e attrezzature *outdoor* (giacche, scarpe, tende, zaini, sacchi a pelo e persino corde), acquistati in 19 Paesi, trovando tracce di Pfc nel 90% degli articoli. Si tratta di sostanze usate per impermeabilizzare che si degradano con molta difficoltà, rimangono nell'ambiente per centinaia di anni e sono dannose per la salute».

² Cfr. *Study on the link between Allergic Reactions and Chemicals in textile products*, consultabile su www.ec.europa.eu.

³ Quali: interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto contrarre con la P.A., esclusione/finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Si tratta del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, conosciuto come Regolamento REACH (acronimo di *Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals*) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, conosciuto come Regolamento CLP (acronimo di *Classification, Labelling and Packaging*).

Il REACH persegue l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, assicurando alle imprese la piena conoscenza e conoscibilità dei rischi derivanti dall'uso industriale di prodotti chimici, rafforzando nel contempo la libera circolazione di sostanze chimiche nel mercato unico e la crescita dell'industria chimica europea⁴. Detto altrimenti, l'ambito di applicazione soggettiva del REACH si riferisce a chi fabbrica o importa sostanze chimiche o miscele chimiche⁵, per consentire al fruitore del prodotto finito di conoscere le materie prime di cui lo stesso è composto.

Il CLP si occupa, invece, di specificare gli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio per i produttori, nell'ottica di tutela dei consumatori finali.

Proprio uno studio realizzato da Associazione Tessile Italiana su richiesta della Commissione Europea DG *Enterprise* in base all'art. 25 del Regolamento EU 1007/2011 ha reso noto che «in collaborazione con la SIDAPA Società Italiana di Dermatologia Allergologica Professionale e Ambientale è stata svolta un'inchiesta epidemiologica sulle dermatiti da tessuti. L'attuale casistica è costituita da 401 pazienti, di età media pari a 41,6 anni (da 5 a 84 anni); 270 di questi erano di sesso femminile (67,3%). L'anamnesi familiare e quella personale per atopia sono risultate positive, rispettivamente, nel 18,2% e 24,2% dei casi. Al termine dell'*iter* diagnostico è emerso che i tessuti erano in causa nel 69,1% dei pazienti, gli accessori metallici dell'abbigliamento nel 16,5% e le scarpe nel 14,4%. Relativamente ai tessuti, il contatto era di tipo extraoccupazionale nell'88,8% dei casi. La DC è il quadro clinico più frequente, che nella gran maggioranza dei casi ha morfologia classica (anche se la componente vescico-essudativa è spesso poco evidente), ha prevalente localizzazione al tronco e agli arti inferiori, quando di natura non-occupazionale, e alle mani, quando si osserva nei lavoratori del settore tessile. La DC da tessuti ha patogenesi prevalentemente allergica (specie in ambito occupazionale) ed è per lo più causata dai coloranti dei tessuti».

Orbene, perché l'attività della società del settore moda non sia ritenuta la causa delle patologie sopra riportate con i propri prodotti, la stessa deve segnalare l'utilizzo delle sostanze chimiche considerate pericolose dal REACH – tramite notifica all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche⁶ – e, segnatamente:

⁴ Come si legge in *www.reach.sviluppoeconomico.gov.it*: «Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Circa 30.000 sostanze e prodotti chimici dovranno infatti essere soggetti ad un esame sulla loro pericolosità e inseriti in un database comune a tutti gli Stati membri».

⁵ L'art. 3, par. 1, REACH reca la definizione di sostanza: «sostanza significa un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione».

⁶ Si legge nel considerando 29 del REACH: «Poiché i fabbricanti e gli importatori di articoli dovrebbero essere responsabili dei loro articoli, è opportuno imporre un obbligo di registrazione per le sostanze che sono destinate a essere

- ammine aromatiche cancerogene;
- coloranti allergenici;
- metalli pesanti;
- formaldeide;
- pentaclorofenoli.

Tale elencazione è da ritenersi esemplificativa delle sostanze più pericolose esistenti e, per meglio approfondire ogni ulteriore profilo di criticità delle sostanze impiegate, soccorre il Sistema di Allerta Rapex: si tratta del *sistema comunitario di allerta*, istituito dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008, per individuare rapidamente «i prodotti pericolosi e grazie al quale le Autorità nazionali degli Stati membri notificano alla Commissione europea i prodotti (ad eccezione degli alimenti, farmaci e presidi medici) che rappresentano un rischio grave per la sicurezza dei consumatori⁷».

Detto sistema opera attraverso il Punto di Contatto Nazionale, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, che ha il compito di ricevere segnalazioni sulla presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti sul mercato, così da poter intervenire per eliminare i rischi per i consumatori. Ebbene, è evidente che la segnalazione al Rapex del fatto che un dato prodotto risulta composto da una sostanza pericolosa deve indurre la società ad eliminare tale sostanza dal proprio ciclo produttivo.

L'industria dell'abbigliamento, inoltre, è assoggettata al REACH anche per ciò che concerne il trattamento del pellame. Nello specifico, gli operatori del settore sono considerati dal Regolamento nelle diverse qualità di utilizzatori a valle, importatori di articoli e produttori di articoli.

Ebbene, un alla luce dei regolamenti REACH e CLP:

- gli utilizzatori a valle devono fornire adeguate informazioni sulle sostanze chimiche impiegate all'attore immediatamente precedente e a quello immediatamente successivo nella filiale;
- gli importatori ed i produttori di articoli devono operare sulla base delle informazioni ricevute dagli utilizzatori a valle e rispettare le disposizioni sulle sostanze chimiche classificate come pericolose negli allegati del REACH e, nella specie:
 - verificare l'eventuale presenza di sostanze pericolose tramite richiesta diretta ai fornitori attraverso una politica volta alla selezione o tramite analisi di laboratorio;
 - effettuare una notifica all'ECHA nel caso in cui la sostanza sia in concentrazione superiore allo 0,1% e se la quantità complessiva di articolo importato è superiore ad 1 ton/anno;

rilasciate da articoli e che non sono state registrate per tale uso. Nel caso di sostanze estremamente preoccupanti che sono presenti in quantitativi o concentrazioni superiori ai limiti previsti, qualora l'esposizione alla sostanza non possa essere esclusa e qualora la sostanza non sia stata registrata da una persona per tale uso, è opportuno che l'Agenzia ne sia informata». Occorre sottolineare che l'obbligo di segnalazione è imposto ad ogni attore della filiera del tessile. L'art. 34 del REACH, infatti, afferma: «Ogni attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di un preparato comunica le seguenti informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena stessa: a) nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati; b) ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita; queste informazioni sono comunicate soltanto per gli usi identificati. I distributori trasmettono tali informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena d'approvvigionamento».

⁷ Così si legge in www.sviluppoeconomico.gov.it.

- verificare l'esistenza di restrizioni all'uso di determinate sostanze come i nonilfenoli, gli azocoloranti che liberano ammine aromatiche e altre molecole pericolose⁸.

Il puntuale rispetto delle incombenze sopra esposte pone la società al riparo da possibili contestazioni di avvenuta violazione dei regolamenti REACH e regolamento CLP⁹, che può comportare, come si vedrà di seguito, un addebito di responsabilità penale e «231».

3. I reati presupposto per la responsabilità dell'ente

Chiarito il contesto normativo nel quale intende muovere i suoi passi il presente contributo, è necessario effettuare un volo panoramico sulle singole ipotesi di reato presupposto indicate dal d.lgs. 231/2001 con riferimento alla violazione delle norme sopra esaminate.

Anzitutto, è doveroso precisare che i regolamenti REACH e il CLP – pur essendo fonti che trovano diretta applicazione nel nostro ordinamento ai sensi del TUE e del TFUE e degli artt. 11, 117 Cost. – non prevedono, in via diretta, una responsabilità dipendente da reato per le società che non osservano della normativa sulla conoscenza delle sostanze chimiche e sugli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio¹⁰.

Ciononostante, l'inosservanza di dette norme può comportare, come anticipato, la contestazione di fattispecie criminose già previste dall'ordinamento italiano, quali:

- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p., art. 25 *bis*.1, d.lgs. 231/2001);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p., art. 25 *septies*, d.lgs. 231/2001);
- omicidio colposo (art. 589 c.p., art. 25 *septies*, d.lgs. 231/2001).

L'art. 515 c.p. punisce la condotta di colui che, esercitando un'attività commerciale, «consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita¹¹».

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'affidamento negli scambi commerciali da un lato e la tutela del consumatore dall'altro.

Secondo la Suprema Corte di cassazione, infatti, la tipizzazione penalistica di queste condotte commerciali scorrette si pone al di là del semplice potenziamento della disciplina civilistica dell'*aliud pro alio*: «Il reato di frode nell'esercizio del commercio mira a tutelare l'interesse dello Stato nel leale esercizio del commercio, sicché l'atteggiamento psicologico del compratore non assume rilevanza rispetto alla consegna di cosa diversa da quella dichiarata e la punibilità del venditore non è

⁸ Così DE LUCA CLAUDIA, in *www.masterreach.unina*.

⁹ Di cui non si è parlato nello specifico, perché gli oneri di etichettatura ed imballaggio sono meno stringenti e, comunque, presentano una incidenza minore sulle eventuali accuse di aver commesso i reati presupposto che saranno analizzati.

¹⁰ Tale «lacuna» è dovuta a due distinti motivi. Il primo si ricollega ai rapporti tra fonte sovranazionale self executing e riserva di legge assoluta in materia penale (*ex art. 25, comma 2, Cost.*); sul tema, che per evidenti ragioni di brevità non può essere trattato in tale sede, si rinvia a GRANDI, *Riserva di legge e legalità penale europea*, 2010. Il secondo motivo, invece, è dato dal fatto che il legislatore europeo, consapevole che determinate condotte siano già punite con la sanzione penale dagli ordinamenti degli Stati Membri, non ha sentito il bisogno di intervenire sul punto. Per completezza, occorre ricordare che il CLP è assistito da un «decreto sanzioni», il d.lgs. 186/2011, il quale si avvale spesso – a riprova della già avvenuta tipizzazione penale di determinate condotte – della formula «salvo che il fatto non costituisca reato».

¹¹ In tali casi, il colpevole «è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065».

esclusa per il fatto che l'acquirente sia a conoscenza della diversità del prodotto rispetto a quello da lui richiesto¹².

Ebbene, la fabbricazione di prodotti d'abbigliamento avvenuta con l'utilizzo di sostanze tossiche o, comunque, vietate dal regolamento REACH può integrare il reato di frode in commercio, in quanto il consumatore, alla fine della filiera produttiva, acquista un prodotto che per origine, provenienza e qualità è differente da quello che la società potrebbe acquistare.

La condotta della persona fisica è, altresì, penalmente rilevante laddove all'utilizzo di sostanze chimiche vietate si aggiungesse l'immissione sul mercato di un prodotto in violazione della normativa sulle etichettature di cui al CLP.

Si badi che il comportamento in questione assume i caratteri della frode per il semplice fatto che un dato prodotto è stato commercializzato e venduto senza l'osservanza delle norme comunitarie, e ciò a prescindere dall'insorgenza di danni alla salute dell'acquirente.

Ma non basta.

Qualora, tali danni vi fossero, invece, potrebbero configurarsi i reati di lesioni personali colpose e, perfino, di omicidio colposo.

Il reato di lesioni colpose previsto dall'art. 590 c.p., punisce «[1] Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (...) [4] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque».

L'elemento psicologico per il configurarsi di detto reato in capo alla persona fisica è rappresentato dalla mera inosservanza delle normative di riferimento; come noto, invece, per la società, lo stesso è dato dalla colpa di non possedere una organizzazione aziendale tale da impedire il verificarsi dell'evento di danno.

Infatti, la Giurisprudenza di legittimità individua l'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose nella «mera inosservanza delle norme di prudenza e di diligenza a causa della quale resti provato l'evento dannoso¹³».

Nel caso che qui occupa il comportamento colposo dell'impresa può arrecare danno sia al consumatore¹⁴ sia al lavoratore della società, che si trova a diretto contatto con le sostanze chimiche ed è maggiormente esposto a malattie professionali.

Il reato oggetto di analisi, dunque, può offendere due soggetti diversi:

- nel caso dell'acquirente del capo d'abbigliamento, questi può subire, a causa del contatto con sostanze chimiche residue al processo di fabbricazione o facenti parte integrante del prodotto alterazioni¹⁵, temporanee o permanenti, della propria salute. Tali alterazioni, che devono essere causalmente collegate con l'esposizione alla sostanza chimica e possono essere lievi, gravi, gravissime¹⁶.

¹² Cfr. Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2009, n. 49578.

¹³ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2005, n. 16695.

¹⁴ Si rinvia al paragrafo 1, con riguardo ai danni prodotti alla salute umana da abbigliamento «tossico».

¹⁵ In tal caso, può anche ipotizzarsi una violazione delle prescrizioni del CLP nel caso siano state impiegate sostanze non tossiche, ma che comunque possono provocare lesioni, se non conosciute a causa di un'omessa o non corretta etichettatura.

¹⁶ Le lesioni colpose lievi (che ricomprendono anche le lesioni lievissime di cui all'art. 582 c.p.) sono quelle produttive di una patologia (da intendersi secondo la definizione data dalla relazione ministeriale dei lavori preparatori del codice penale: «malattia è indistintamente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali») giudicata guaribile con prognosi non superiore ai 40 giorni; si hanno, invece, lesioni gravi, ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., quando dal fatto «deriva una malattia che metta in pericolo la vita

- nel caso del lavoratore, questi può, in ragione dei trattamenti industriali con agenti chimici che vengono posti in essere su tessuti e pellami, venire a contatto con quelle sostanze che il REACH classifica come tossiche. Le lesioni colpose che possono interessare il lavoratore sono sia di tipo traumatico (l'ustione con una sostanza chimica, ad esempio) sia di tipo permanente; in tale circostanza, viene in rilievo il concetto di malattia professionale, ossia un fatto morboso eziologicamente connesso allo svolgimento di un lavoro¹⁷.

Infine, l'entità del danno alla salute del consumatore o del lavoratore dovuto all'impiego di sostanze chimiche può essere massima e sfociare, quindi, nell'accusa di omicidio colposo.

Come noto, l'omicidio colposo, delitto previsto e punito dall'art. 589 c.p., consiste nella condotta di chi, con colpa¹⁸, cagiona la morte di una persona. Statuisce, inoltre, lo stesso art. 589, al comma 2: «Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni» e, al comma 4: «Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Come in precedenza osservato con riferimento alle lesioni colpose, si tratta di una fattispecie delittuosa idonea ad offendere sia il consumatore (al quale, ad esempio, la sostanza chimica contenuta nel capo d'abbigliamento provochi uno *shock* allergico fatale) che il lavoratore della società.

In particolare, l'evento morte può coinvolgere il dipendente della società esposto, durante il ciclo di lavorazione della materia prima con sostanze chimiche, alle esalazioni di queste ultime o al diretto contatto con le stesse. Si pensi ad un operaio che viene a contatto con agenti chimici che gli provocano una reazione allergica mortale; ancora, si pensi ad un operaio che respiri i vapori derivanti dalla lavorazione di pellame o tessuti in ambiente privo di ricircolo d'aria: orbene, la morte del dipendente è, in queste occasioni, addebitata al comportamento omissivo della società, se questa non ha apprestato idonee tutele a garanzia dell'integrità fisica del lavoratore¹⁹.

Individuati i reati presupposto per il possibile addebito della responsabilità amministrativa dipendente da reato, bisogna evidenziare che una società italiana può

della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; o un «indebolimento permanente di un senso o di un organo». Le lesioni colpose gravissime infine, punite ai sensi dell'art. 590, comma 2, c.p., con la reclusione da tre mesi a due anni o con la multa da 309 a 1.239 euro, richiedono ex art. 583, 2 comma, c.p.: «una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso o di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella»; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

¹⁷ Così C. Cost., 18 febbraio 1988, n. 179.

¹⁸ E quindi, ai sensi dell'art. 43 c.p., con negligenza imprudenza, imperizia, ovvero con inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

¹⁹ Il datore di lavoro non risponde della morte dell'operaio laddove il comportamento di questi sia abnorme, ovvero assolutamente eccentrico rispetto alle procedure per l'esecuzione di un determinato lavoro. Sulla questione dell'abnormità, si rimanda a Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2014, n. 22249, secondo cui: «In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale».

essere coinvolta in un «processo 231» anche per reati presupposto commessi all'estero nell'interesse o a vantaggio della stessa all'estero.

Perché ciò si realizzi, occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

- che siano rispettati i presupposti previsti dal c.p. (artt. 7-10);
- che la Società abbia nel territorio dello Stato la sede principale;
- che non si proceda a suo carico nello Stato ove è stato commesso il fatto;
- che, nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del ministro della Giustizia, si proceda contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo. Ulteriore possibilità autonoma affinché possa essere imputato un reato commesso all'estero e che si rientri nelle fattispecie previste sub artt. 3 e 10, l. 146/2006 (cd. «reati transnazionali»).

La l. 99/2009 ha esteso la responsabilità 231 ai reati in materia di frode in commercio e, pertanto, ha obbligato le società a prevedere più ampi strumenti di prevenzione del rischio reato, per non incorrere nelle pesantissime sanzioni pecuniarie previste dal decreto sulla responsabilità degli enti e, soprattutto, in quelle interdittive, che possono essere irrogate in sede cautelare e che, dunque, possono arrecare un gravissimo danno all'impresa.

Le aree di attività aziendali da verificare in relazione all'analisi dei rischi di frode in commercio, omicidio colposo e lesioni colpose riguardano in particolare:

- l'ideazione, lo sviluppo e la fabbricazione dei prodotti: queste sono le fasi in cui maggiormente si possono evidenziare criticità relative all'impiego di prodotti chimici nella lavorazione e nel confezionamento dei capi d'abbigliamento, con possibilità di verifica di eventi di lesioni o di omicidio nei confronti dei lavoratori;
- la predisposizione di idonee tutele per i lavoratori: tali procedure si aggiungono a quelle sulle sostanze chimiche, in modo da impedire il verificarsi di eventi lesivi per la salute dei lavoratori;
- l'acquisto e l'importazione di beni o materie prime da fornitori nazionali ed esteri: in tali fasi la società è chiamata ad un'attenta analisi del fornitore e della provenienza della materia prima acquistata;
- la gestione dei rapporti con, distributori, *sub*-fornitori, consulenti commerciali: questo momento del ciclo aziendale richiede il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui al Regolamento CLP per evitare che vengano immessi sul mercato prodotti privi di adeguati imballaggi ed etichettature e per evitare che il prodotto immesso sul mercato possa danneggiare il consumatore finale, provocando lesioni dell'integrità fisica dello stesso.

4. I protocolli per la prevenzione nei Modelli organizzativi gestionali

Presi in esame i possibili rischi, occorre esaminare i controlli che possono essere attuati dalle aziende che vogliono impedire la commissione di reati in ottica di prevenzione rispetto a contestazioni ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Orbene, nella fase di *sviluppo di nuovi prodotti* occorre, innanzitutto, verificare se è necessario usare una sostanza chimica per produrlo. Ciò significa compiere delle ricerche di «anteriorità» sulla esistenza di prodotti chimici, classificati come pericolosi o meno dal REACH e conoscere se l'uso di una sostanza piuttosto che un'altra influisce sul prodotto finito. La complessità di tali ultime verifiche richiede il supporto

di professionisti del settore «ricerca e sviluppo». Nella fase di *produzione*, i fornitori e i *sub*-fornitori dovranno garantire, attraverso l'inserimento di specifiche clausole contrattuali, la provenienza di determinate sostanze nonché l'assenza di pericoli per la salute dei lavoratori e dei consumatori finali. Dovrà, in particolare, essere garantito che l'utilizzo delle sostanze nel ciclo di lavorazione si svolga in piena sicurezza, rispettando le seguenti buone pratiche:

- a. precisa determinazione della quantità di sostanze richieste per ottenere la reazione chimica necessaria;
- b. controllo delle temperature durante l'utilizzo dei prodotti chimici e controllo del consumo dell'acqua ed altre sostanze;
- c. predisposizione di sistemi automatici per la pesatura dei prodotti chimici e dei coloranti;
- d. revisione periodica delle apparecchiature necessarie ad ottenere la reazione chimica;
- e. predisposizione di idonei sistemi di ventilazione e di aspirazione dell'aria;
- f. predisposizione di depuratori per gli scarichi aziendali;
- g. predisposizione di sistemi di abbattimento e recupero dei fumi e dei vapori;

Nella fase di *commercializzazione* sarà opportuno implementare adeguate procedure di controllo per garantire il rispetto delle norme sulla etichettatura e sull'imballaggio, così da assicurare piena conoscibilità del prodotto e delle sostanze chimiche di cui è composto e che si sono rese necessarie per produrlo. Occorre, inoltre, prestare attenzione anche a quegli indicatori («*red flag*») che potrebbero far sospettare la provenienza illecita delle materie prime impiegate, come:

- h. le caratteristiche qualitative dei prodotti;
- i. il prezzo in relazione a quanto normalmente offerto dal mercato;
- l. i canali di approvvigionamento.

Al fine di coinvolgere i soggetti terzi e di condividere i principi etici ed i valori aziendali, la Società dovrà mettere in atto le necessarie attività di informazione, sia attraverso la pubblicazione sul proprio sito *internet* del Codice Etico (e il richiamo ad esso o l'inclusione nel contratto) e del Modello di organizzazione e gestione 231 sia attraverso l'invio ai terzi di comunicazioni/*newsletter*, includendo nella contrattualistica con i fornitori una clausola di risoluzione espressa nel caso in cui fosse accertato l'utilizzo di componenti e sostanze non conformi alla normativa italiana e comunitaria di riferimento.

5. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sin qui brevemente riportato, emerge con chiarezza che il settore delle industrie della moda e del tessile presenta rischi «nuovi» e significativi di possibile violazione della normativa interna ed europea in merito all'utilizzo, nel ciclo di produzione, di alcune sostanze chimiche.

L'opportunità offerta dal legislatore alle industrie del settore, in particolare con l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto dell'applicazione del d.lgs. 231/2001 dei reati di omicidio colposo, lesioni gravi e frode in commercio è quella di analizzare i processi e verificare il proprio sistema di controllo interno al fine di valutare se lo stesso sia adeguato alle nuove sfide che la globalizzazione, il progresso tecnologico e l'evoluzione normativa nazionale e sovranazionale presentano.

Ad esempio, l'introduzione della fattispecie di cui all'art. 515 c.p. quale reato-presupposto si pone quale dirimente elemento di novità: infatti, è idonea a ricomprendere *ad libitum* ogni modificazione legislativa sull'utilizzo di sostanze chimiche (senza bisogno di un intervento novellatore del legislatore), aumentando esponenzialmente le «condotte aziendali» che possono fare insorgere rischi di responsabilità amministrativa per l'ente che le ha adottate.

Se è vero, come è vero, quanto appena riferito le imprese del settore devono ulteriormente potenziare specifici presidi di controllo relativi ai fornitori, prevedendo che gli stessi vengano individuati attraverso indagini di mercato trasparenti e scelti tra coloro che presentano un elevato *rating* di legalità ed affidabilità.

Dovrà, inoltre, essere implementata una procedura interna volta a controllare che ogni sostanza utilizzata per la creazione del prodotto finale rispetti gli accorgimenti voluti dalla norma vigente e non rientri nel novero di quelle vietate per il corretto sviluppo, produzione e commercializzazione del prodotto.

Piccoli e semplici accorgimenti da attuare in seno alle società, che potranno prevenire gravi ripercussioni in capo alle stesse.